



Documento di seduta

A8-0388/2017

30.11.2017

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione)

(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

Commissione giuridica

Relatore: Tadeusz Zwiefka

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	40
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	44
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	46
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	65
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	66

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione)
(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))**

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0411),
 - visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0322/2016),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - visti gli articoli 104 e 78 quater del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A8-0388/2017),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag.1.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio³⁴, è stato modificato in modo sostanziale³⁵. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

³⁴ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, del 23.12.2003, pag. 1).

³⁵ Cfr. allegato V.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo

Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio³⁴, è stato modificato in modo sostanziale³⁵. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche **indispensabili**, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. **Tali modifiche del regolamento contribuiranno al consolidamento della certezza giuridica e all'incremento della flessibilità, alla garanzia di un migliore accesso ai procedimenti giudiziari come pure a una maggiore efficienza di tali procedimenti. Al tempo stesso, le modifiche del presente regolamento contribuiranno a garantire che gli Stati membri conservino la piena sovranità sulle norme sostanziali in materia di responsabilità genitoriale.**

³⁴ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, del 23.12.2003, pag. 1).

³⁵ Cfr. allegato V.

Emendamento

(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo

occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo *si dovrebbero* rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo *è essenziale* rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, *assicurando un'attenta verifica del carattere non discriminatorio delle procedure e delle pratiche utilizzate dalle autorità competenti degli Stati Membri a tutela dell'interesse superiore del minore e dei diritti fondamentali correlati.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) A tal fine, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(4) A tal fine, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario *alla libera circolazione delle persone e* al buon funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali richiede una formazione giudiziaria, soprattutto in materia di diritto di famiglia transfrontaliero. Le attività di formazione, come seminari e scambi, sono necessarie a livello sia dell'Unione che nazionale, al fine di sensibilizzare in merito al presente regolamento, al suo contenuto e alle sue conseguenze e di creare un clima di fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro sistemi giudiziari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale *o altro procedimento*.

(6) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

Motivazione

La formulazione non è conforme all'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) A norma del presente regolamento, le norme sulla competenza giurisdizionale dovrebbero applicarsi anche a tutti i minori che si trovano sul territorio dell'Unione e la cui residenza abituale

non possa essere stabilita con certezza. Il campo di applicazione di tali norme dovrebbe estendersi in particolare ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale per motivi socioeconomici oppure a causa di disordini nei loro paesi.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) È opportuno che il presente regolamento rispetti pienamente tutti i diritti stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta e i diritti del minore di cui all'articolo 24 della Carta.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 13**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale ***si informano*** all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate ***in sua conformità***. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce ***dell'articolo 24*** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del

(13) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale ***dovrebbero sempre informarsi*** all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate ***tenendo conto di tale interesse***. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce ***degli articoli 7, 14, 22 e 24*** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del

fanciullo.

fanciullo. È imperativo che lo Stato membro le cui autorità sono competenti ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito in relazione alla responsabilità genitoriale, a seguito dell'assunzione di una decisione definitiva che prevede il ritorno del minore, garantisca la protezione dell'interesse superiore e dei diritti fondamentali del minore dopo il ritorno di quest'ultimo, segnatamente laddove abbia contatti con entrambi i genitori.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Il significato del concetto di "residenza abituale" dovrebbe essere interpretato caso per caso in base alle definizioni delle autorità, alla luce delle circostanze specifiche del caso.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Qualora la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. ***Ciò dovrebbe valere sia in assenza di procedimento pendente sia*** per i procedimenti pendenti. ***Per questi ultimi*** tuttavia, ai fini dell'efficienza della giustizia le parti possono concordare che i giudici dello Stato membro in cui il procedimento è pendente conservino la competenza fino alla pronuncia della

(15) Qualora la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Per i procedimenti pendenti tuttavia, ai fini dell'efficienza della giustizia le parti possono concordare che i giudici dello Stato membro in cui il procedimento è pendente conservino la competenza fino alla pronuncia della decisione definitiva, purché ciò corrisponda all'interesse superiore del

decisione definitiva, purché ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. ***Questa possibilità è particolarmente importante quando il procedimento è prossimo alla conclusione e un genitore intende trasferirsi in un altro Stato membro assieme al minore.***

minore. ***È invece opportuno concludere i procedimenti pendenti in materia di diritti di affidamento e di visita con una decisione definitiva, affinché i titolari del diritto di affidamento non trasferiscano il minore in un altro paese per sottrarsi in tal modo a una decisione a loro sfavorevole emessa da un'autorità competente, a meno che le parti non concordino sul fatto che il procedimento pendente dovrebbe essere concluso.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(17) Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, ***ad esempio nei casi di violenza domestica o di genere,*** provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale ***e senza indebito ritardo,*** i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro

La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In casi eccezionali le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. ***Nell'interesse superiore del minore***, l'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, ***l'autorità*** adita in seconda istanza ***non dovrebbe essere autorizzata a*** trasferire il caso a una terza autorità.

Emendamento

(18) ***Occorre prestare particolare attenzione al fatto che***, in casi eccezionali, ***quali ad esempio i casi di violenza domestica o di genere***, le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. L'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, ***occorre ottenere innanzitutto il consenso dell'autorità*** adita in seconda istanza ***dal momento che, una volta accettato di esaminare il caso, essa non può*** trasferire il caso a una terza autorità. ***Prima di qualsiasi trasferimento di competenza è necessario valutare attentamente e tenere pienamente in considerazione l'interesse superiore del minore.***

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento tuttavia non mira a stabilire *le modalità* di audizione del minore, *ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo.*

Emendamento

(23) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo *e della raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni^{1 bis}* è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento tuttavia non mira a stabilire *norme minime comuni riguardanti la procedura* di audizione del minore, *che rimane disciplinata dalle disposizioni nazionali degli Stati membri.*

^{1bis} *CM/Rec(2012)2 del 28 marzo 2012.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in *una o più* autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del

Emendamento

(26) Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in *un numero limitato di* autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del

caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi **in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in** un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello, **senza tuttavia pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia delle parti e la tempestività dei procedimenti di ritorno.** In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. **Sarebbe inoltre opportuno adottare misure volte a garantire che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano riconosciute in un altro Stato membro. Una volta emesse, è essenziale che le decisioni giudiziarie siano altresì riconosciute in tutta l'Unione europea, in particolare nell'interesse del minore.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) **In** tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le

Emendamento

(28) **Il ricorso alla mediazione può assumere un grande rilievo ai fini della risoluzione delle controversie, in** tutte le

autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

cause riguardanti un minore e in modo particolare *nel caso di conflitti genitoriali transfrontalieri in materia di diritti di affidamento e di visita concernenti un minore nonché* nelle cause di sottrazione internazionale di minori. *Inoltre, in considerazione dell'aumento delle controversie transfrontaliere relative alla custodia in tutta l'Unione europea, per le quali non si dispone di alcun quadro internazionale, a seguito dei recenti flussi migratori, la mediazione si è spesso rivelata l'unico strumento giuridico in grado di aiutare le famiglie a raggiungere una soluzione amichevole e rapida alle controversie familiari. Al fine di promuovere la mediazione in tali casi, le autorità giudiziarie e amministrative, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, dovrebbero assistere le parti, prima o durante i procedimenti giudiziari, nella scelta di mediatori adeguati e nell'organizzazione della mediazione. Le parti dovrebbero inoltre ricevere un aiuto finanziario per il ricorso alla mediazione per un importo almeno equivalente a quello del patrocinio a spese dello Stato che è stato o sarebbe stato loro concesso.* Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e non dovrebbero comportare una partecipazione obbligatoria delle vittime di qualunque forma di violenza, compresa la violenza domestica, al processo di mediazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) Per offrire un'efficace alternativa ai procedimenti giudiziari in materia di controversie familiari a livello nazionale o internazionale, è essenziale che i mediatori coinvolti abbiano ricevuto una formazione specializzata adeguata. La formazione dovrebbe riguardare, in particolare, il quadro giuridico delle controversie familiari transfrontaliere, la competenza interculturale e gli strumenti per gestire le situazioni ad alta conflittualità, tenendo presente in qualsiasi momento l'interesse superiore del minore. La formazione impartita ai giudici, quali potenziali fonti di rinvio alla mediazione, dovrebbe altresì riguardare il modo di incoraggiare le parti ad attivare quanto prima una procedura di mediazione e le modalità per integrare la mediazione nei procedimenti giudiziari e nei termini stabiliti dalle procedure della convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori senza provocare inutili ritardi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 *si* cui si basa il diniego. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe potremmo tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo

Emendamento

(30) Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 *su* cui si basa il diniego **e dovrebbe motivarne le ragioni**. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe potremmo tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di

trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Inoltre la volontà di **ridurre** la **durata e i costi** dei **procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori** giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per le decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che dispongono il ritorno di un minore, il presente regolamento prevede un'unica procedura per l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

Emendamento

(33) Inoltre la volontà di **agevolare** la **libera circolazione** dei **cittadini europei** giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale **rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento**. **Ciò avrà come effetto, in particolare, la riduzione della durata e dei costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori**. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per le decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che dispongono il ritorno di un minore, il presente regolamento prevede un'unica procedura per l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale **rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento**. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

Motivazione

Il testo proposto va oltre il campo di applicazione stabilito nel presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) *Il rifiuto di riconoscere una decisione ai sensi del presente regolamento, fondato sul fatto che il riconoscimento sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato, dovrebbe essere conforme all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento.

(42) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento. ***Nei casi in cui la competenza sia esercitata da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui il minore è cittadino, le autorità centrali dello Stato membro competente ne informano senza indebito ritardo le autorità centrali dello Stato membro di cui il minore è cittadino.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio, se si tratta di un'autorità giurisdizionale, applicando il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in particolare alle autorità centrali istituite ai sensi del presente regolamento, alla rete dei giudici e ai punti di contatto, oppure, se si tratta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, chiedendo le informazioni attraverso un'organizzazione non governativa specializzata in questo campo.

Emendamento

(44) Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio, se si tratta di un'autorità giurisdizionale, applicando il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in particolare alle autorità centrali istituite ai sensi del presente regolamento, alla rete dei giudici e ai punti di contatto, oppure, se si tratta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, chiedendo le informazioni attraverso un'organizzazione non governativa specializzata in questo campo.
La cooperazione giudiziaria internazionale e la comunicazione in materia dovrebbero essere avviate e/o agevolate da una rete di giudici o da giudici di collegamento appositamente designati in ciascuno Stato membro. Il ruolo della rete giudiziaria europea dovrebbe essere differenziato rispetto a quello delle autorità centrali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe **poter** chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle

Emendamento

(46) Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe **essere obbligata a** chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle

decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita.

decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore *o un parente* di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita. *Nel decidere in merito alla sua capacità di prendersi cura del minore, la nazionalità, la situazione economica e sociale o la provenienza culturale e religiosa di un genitore non dovrebbero essere considerate elementi decisivi.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) La comunicazione tra giudici, autorità pubbliche, autorità centrali, professionisti che assistono i genitori e tra i genitori stessi dovrebbe essere promossa in tutti i modi, tenendo conto, tra l'altro, che una decisione di non ritorno del minore può violare i diritti fondamentali del minore nella stessa misura di una decisione di ritorno.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) Allorché lo rende necessario l'interesse del minore, i giudici dovrebbero comunicare direttamente con le autorità centrali o con le autorità giurisdizionali competenti di altri Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Qualora l'autorità di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità **può** richiedere l'assistenza delle autorità dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

Emendamento

(49) Qualora l'autorità di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità **dovrebbe** richiedere l'assistenza delle autorità dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Qualora l'autorità di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione tramite le autorità centrali dei due Stati membri interessati. Prima di disporre il collocamento l'autorità che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Poiché il collocamento è perlopiù una misura d'urgenza necessaria per sottrarre il minore a una situazione che mette in pericolo il suo interesse superiore, il fattore tempo è fondamentale. Pertanto, per accelerare la procedura di consultazione il presente regolamento fissa in modo esaustivo i requisiti della richiesta e un termine di risposta per lo Stato

Emendamento

(50) Qualora l'autorità di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore **presso familiari**, in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione tramite le autorità centrali dei due Stati membri interessati. Prima di disporre il collocamento l'autorità che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Poiché il collocamento è perlopiù una misura d'urgenza necessaria per sottrarre il minore a una situazione che mette in pericolo il suo interesse superiore, il fattore tempo è fondamentale. Pertanto, per accelerare la procedura di consultazione il presente regolamento fissa in modo esaustivo i requisiti della richiesta

membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Le condizioni per accordare o negare l'approvazione continuano tuttavia a essere dettate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

e un termine di risposta per lo Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Le condizioni per accordare o negare l'approvazione continuano tuttavia a essere dettate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) *Il collocamento di un minore a lungo termine all'estero dovrebbe rispettare l'articolo 24, paragrafo 3, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori) e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, segnatamente gli articoli 8, 9 e 20. In particolare, nel valutare le soluzioni si dovrebbe tenere debito conto della necessità di continuità nell'educazione del minore, della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.*

Emendamento

(51) *Le autorità statali che valutano il collocamento di un minore dovrebbero deliberare nel rispetto dell'articolo 24, paragrafo 3, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori) e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, segnatamente gli articoli 8, 9 e 20. In particolare, nel valutare le soluzioni si dovrebbe tenere debito conto della possibilità di collocare i fratelli all'interno della stessa famiglia affidataria o dello stesso istituto, della necessità di continuità nell'educazione del minore e della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Nel caso, in particolare, di un collocamento a lungo termine di un minore all'estero, le autorità competenti dovrebbero sempre valutare innanzitutto la possibilità di collocare il minore presso parenti che vivono in un altro paese, se il minore ha stabilito rapporti con tali familiari, e a seguito di una valutazione individuale dell'interesse superiore del minore. Tali collocamenti a lungo termine dovrebbero essere soggetti a un riesame periodico che tenga conto delle esigenze e dell'interesse superiore del minore.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giudiziaria o amministrativa, alle materie civili relative:

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giudiziaria o amministrativa ***o altra autorità competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento***, alle materie civili relative:

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) alla sottrazione internazionale di minori;

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

(d) il collocamento del minore ***presso familiari***, in una famiglia affidataria o in un istituto ***sicuro all'estero***;

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

1. "autorità": l'autorità giudiziaria o amministrativa degli Stati membri competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento ;

Emendamento

1. "autorità": l'autorità giudiziaria o amministrativa ***nonché qualsiasi altra autorità*** degli Stati membri competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3. "Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

Emendamento

3. "Stato membro": tutti gli Stati membri ***dell'Unione europea*** ad eccezione della Danimarca;

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. "decisione": un decreto, un'ordinanza *o* una sentenza di un'autorità di uno Stato membro in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio o responsabilità genitoriale ;

Emendamento

4. "decisione": un decreto, un'ordinanza, una sentenza di un'autorità di uno Stato membro ***o un atto pubblico avente efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché un accordo tra le parti avente efficacia esecutiva nello Stato membro in cui è stato concluso***, in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio o responsabilità genitoriale;

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

12. "**trasferimento illecito o mancato ritorno** del minore": il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

Emendamento

12. "**sottrazione internazionale** del minore": il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale.

Emendamento

1. Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale, ***a meno che le parti non decidano, prima di tale trasferimento, che la competenza debba continuare a spettare all'autorità dello Stato membro in cui il minore ha avuto la residenza abituale fino a quel momento.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In caso di procedimenti pendenti concernenti i diritti di affidamento e di visita, l'autorità dello Stato membro di origine conserva la competenza fino alla conclusione del procedimento, a meno che le parti non concordino di porre fine allo stesso.

Motivazione

La presente disposizione è intesa a escludere la possibilità che un minore sia trasferito in un altro paese per evitare una potenziale decisione sfavorevole di un'autorità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ***dopo essere stato informato in merito alle implicazioni giuridiche dalle autorità dello Stato membro in cui il minore aveva precedentemente la residenza abituale***, ha accettato la competenza delle autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando, ***malgrado tali informazioni***, ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto

i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto

conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava ***non è stata presentata alcuna*** domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava ***e nonostante fosse stato informato dalle autorità in merito all'obbligo giuridico di presentare una*** domanda di ritorno del minore, ***tale domanda non è stata presentata*** dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I giudici designati sono giudici di famiglia che esercitano la professione e hanno acquisito esperienza in tale ambito, in particolare per quanto riguarda le questioni aventi una dimensione giurisdizionale transfrontaliera.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari, relativamente al minore o ai suoi beni.

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari, relativamente al minore o ai suoi beni. ***Tali provvedimenti non dovrebbero ritardare indebitamente i procedimenti e le decisioni finali in materia di diritti di affidamento e di visita.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito.

Emendamento

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito. ***Tale autorità garantisce la parità di trattamento dei genitori coinvolti nel procedimento e provvede affinché siano informati in modo approfondito e senza indugio in merito a tutti i provvedimenti in questione, in una lingua che essi comprendono pienamente.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili non appena l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Emendamento

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili non appena l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati ***e dal momento in cui essa notifica l'autorità dello Stato membro in cui erano stati adottati i provvedimenti provvisori.***

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, su istanza dell'autorità investita della controversia, qualsiasi altra autorità adita comunica senza indugio all'autorità richiedente la data in cui è stata adita a norma dell'articolo 15.*

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

Articolo 20

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento, ***conformemente alle pertinenti norme procedurali nazionali, all'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alla raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni^{1 bis}. Le autorità documentano le proprie considerazioni al riguardo nella decisione.***

L'audizione di un minore che esercita il suo diritto di esprimere la propria opinione è svolta da un giudice o da uno specialista conformemente alle disposizioni nazionali senza alcuna forma

di pressione, in particolare pressioni dei genitori, in un ambiente a misura di bambino adatto all'età di quest'ultimo sia in termini di linguaggio che di contenuto, e presenta tutte le garanzie necessarie a tutelare l'integrità emotiva e l'interesse superiore del minore.

L'audizione del minore non è condotta alla presenza delle parti coinvolte nel procedimento o dei loro rappresentanti legali. Essa tuttavia è registrata e aggiunta alla documentazione affinché le parti e i rispettivi rappresentanti legali possano consultare la registrazione dell'audizione.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità, ***nell'interesse superiore del bambino***, e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

^{1bis} CM/Rec(2012)2 del 28 marzo 2012.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale verifica la volontà delle parti di ricorrere alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento.

Emendamento

2. Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale verifica la volontà delle parti di ricorrere alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento. ***In tal caso, l'autorità giurisdizionale invita le parti a ricorrere alla mediazione.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione che dispone il ritorno del minore provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività provvisoria.

Emendamento

3. L'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione che dispone il ritorno del minore provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività provvisoria, ***tenendo conto dell'interesse superiore del minore.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora un'autorità giudiziaria abbia disposto il ritorno di un minore, essa comunica all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente prima del trasferimento illecito tale decisione nonché la data dalla quale ne decorrono gli effetti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ne informa l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente, se il procedimento è stato avviato senza l'assistenza dell'autorità centrale, indicando i motivi.

4. Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ne informa ***debitamente*** l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente, se il procedimento è stato avviato senza l'assistenza dell'autorità centrale, indicando i motivi, ***e fornisce un termine stimato per l'esecuzione.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o

Emendamento

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, **senza che tale diniego possa dar luogo a qualsiasi forma di discriminazione vietata all'articolo 21 della Carta**; o

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Su istanza della parte interessata, **il riconoscimento di** una decisione relativa alla responsabilità genitoriale è **negato** :

Emendamento

1. Su istanza della parte interessata, una decisione relativa alla responsabilità genitoriale **non è riconosciuta**:

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione, o

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 58 – comma 1

Testo della Commissione

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all' articolo 27, paragrafo 3, e agli articoli 32, 39 e 42, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Emendamento

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato, ***degli aiuti destinati alla copertura dei costi sostenuti per la mediazione*** o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e agli articoli 32, 39 e 42, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ad aiutare, su richiesta dell'autorità centrale di un altro Stato membro, a localizzare il minore quando risulta che posso essere presente sul territorio dello Stato membro richiesto e la sua localizzazione è necessaria per ***soddisfare una richiesta ai sensi*** del presente regolamento;

Emendamento

a) ad aiutare, su richiesta dell'autorità centrale di un altro Stato membro, a localizzare il minore quando risulta che posso essere presente sul territorio dello Stato membro richiesto e la sua localizzazione è necessaria per ***l'applicazione*** del presente regolamento;

Motivazione

Emendamento finalizzato ad adeguare la proposta di rifusione all'abolizione generalizzata dell'exequatur proposta. Potrebbe essere oggetto di discussione se l'applicazione automatica possa essere considerata alla stregua di una "richiesta" e quindi dare adito a una confusione immotivata.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) a facilitare la comunicazione fra le autorità, in relazione soprattutto all'attuazione **dell'articolo** 14, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma;

Emendamento

d) a facilitare la comunicazione fra le autorità **giurisdizionali**, in relazione soprattutto all'attuazione **degli articoli** 14 e **19**, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma;

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) a fornire ai titolari della responsabilità genitoriale informazioni sul patrocinio a spese dello Stato e sull'assistenza legale, ad esempio l'assistenza fornita da avvocati specializzati bilingui, onde evitare che i titolari della responsabilità genitoriale diano il loro consenso senza averne compreso la portata.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) ad assicurare che, quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi

Emendamento

g) ad assicurare che, quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi

della convenzione dell'Aia del 1980, il fascicolo per il procedimento sia pronto entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

della convenzione dell'Aia del 1980, il fascicolo per il procedimento sia pronto **e presentato all'autorità giurisdizionale o ad altra autorità competente** entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Su richiesta motivata dell'autorità centrale o di un'autorità di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale e in cui si trova **può**, o direttamente o tramite autorità o altri enti:

Emendamento

1. Su richiesta motivata dell'autorità centrale o di un'autorità di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale e in cui si trova **procede a**, o direttamente o tramite autorità o altri enti:

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale e se la situazione del minore lo richiede, l'autorità di uno Stato membro **può chiedere** a ogni autorità di un altro Stato membro che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

Emendamento

2. In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale e se la situazione del minore lo richiede, l'autorità di uno Stato membro **chiede** a ogni autorità di un altro Stato membro che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora si esaminino questioni relative alla responsabilità genitoriale, l'autorità centrale dello Stato membro in

cui il minore risiede abitualmente informa, senza indebito ritardo, l'autorità centrale dello Stato membro di cui il minore o uno dei suoi genitori è cittadino dell'esistenza dei procedimenti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità di uno Stato membro **può chiedere** alle autorità di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

Emendamento

3. L'autorità di uno Stato membro **chiede** alle autorità di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di **una persona residente** in quello Stato membro e che **voglia** ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di **quella persona** a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

Emendamento

5. Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di **un genitore o di un familiare residenti** in quello Stato membro e che **vogliono** ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di **quelle persone** a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. *Un'autorità di uno Stato membro può chiedere all'autorità centrale di un altro Stato membro di fornire informazioni sulla legislazione nazionale dello Stato membro in questione riguardo a questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e sono pertinenti all'esame di un caso a norma del presente regolamento. L'autorità dello Stato membro che riceve la richiesta è tenuta a rispondere prontamente.*

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora l'autorità competente ai sensi del presente regolamento intenda collocare il minore in *istituto* o in *una famiglia affidataria* in un altro Stato membro, deve preventivamente ottenere l'approvazione dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine, tramite l'autorità centrale del proprio Stato membro, trasmette all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza.

Emendamento

1. Qualora l'autorità competente ai sensi del presente regolamento intenda collocare il minore *presso familiari*, in *una famiglia affidataria* o in *un istituto sicuro* in un altro Stato membro, deve preventivamente ottenere l'approvazione dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine, tramite l'autorità centrale del proprio Stato membro, trasmette all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza. ***Gli Stati membri garantiscono ai genitori e ai parenti del minore, indipendentemente dal loro luogo di residenza, un regolare diritto di visita, a meno che ciò non comprometta il benessere del minore.***

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'autorità competente intende inviare operatori sociali in un altro Stato membro per determinare se un collocamento in detto Stato membro sia compatibile con il benessere del minore, ne informa lo Stato membro interessato.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. ***Ciascuna*** autorità centrale sostiene i propri costi.

4. ***Salvo ove diversamente convenuto tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto, ciascuna*** autorità centrale sostiene i propri costi.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 79 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [**10** anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

Entro il [**5** anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

Motivazione

Emendamento necessario a mantenere la coerenza interna del testo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il numero di casi e di decisioni in materia di responsabilità genitoriale nelle procedure di mediazione;

MOTIVAZIONE

I. Ambito d'applicazione

La presente proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II bis), costituisce un'iniziativa nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

La consultazione delle parti interessate effettuata dalla Commissione e una serie di ricerche svolte hanno mostrato che, delle due materie interessate dal regolamento, quella matrimoniale e quella della responsabilità genitoriale, la seconda presenta problemi gravi da affrontare con urgenza. Si è pertanto rivolta particolare attenzione all'efficienza complessiva di taluni aspetti dei procedimenti relativi ai minori, compresi la sottrazione di minori da parte di un genitore, il collocamento transfrontaliero di minori, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e la cooperazione tra autorità nazionali.

II. Procedure per il ritorno

La rifusione mira a migliorare l'efficienza del ritorno del minore sottratto. In primo luogo, la proposta prevede un termine massimo di 18 settimane per l'insieme delle fasi possibili, vale a dire: un termine distinto di sei settimane per la ricezione e il trattamento di una domanda di ritorno di un minore da parte delle autorità centrali (articolo 63, paragrafo 1), un ulteriore termine di sei settimane per il procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale di primo grado e un termine finale di sei settimane dinanzi all'autorità giurisdizionale dell'impugnazione (articolo 23, paragrafo 1). In secondo luogo, limita a uno il numero di possibilità di impugnazione (articolo 25, paragrafo 4) e fa obbligo allo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno di svolgere un esame approfondito dell'interesse superiore del minore prima di emettere una decisione finale sull'affidamento, ascoltando a tale scopo il minore, posto che sia capace di discernimento.

La proposta prevede anche la concentrazione della competenza per i casi di sottrazione di minori presso autorità giurisdizionali specializzate (articolo 22). Tali autorità giurisdizionali devono essere individuate dagli Stati membri e poi comunicate alla Commissione. Questa è considerata una delle innovazioni più importanti della proposta, che contribuirebbe alla corretta applicazione delle norme pertinenti entro i tempi previsti. Tuttavia, occorre notare che la concentrazione della competenza non dovrebbe pregiudicare l'accesso dei cittadini alla giustizia e la tempestività dei procedimenti di ritorno, specialmente negli Stati membri più grandi.

Inoltre, la proposta mira a migliorare l'applicazione pratica del cosiddetto "meccanismo della prevalenza", di cui all'articolo 26, paragrafi 2-4, che stabilisce la procedura da seguire dopo che una decisione che nega il ritorno viene emanata nello Stato di rifugio sulla base

dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aia del 1980. Ciò offre all'autorità giurisdizionale dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno, che ha ancora competenza a decidere in merito alla responsabilità genitoriale, la possibilità di "prevalere" su qualsiasi decisione dell'autorità giurisdizionale del ritorno, emanando una decisione che ordina il ritorno del minore. La proposta di rifusione introduce il nuovo obbligo di tradurre i documenti nella lingua ufficiale dello Stato in cui sono inviati, mentre l'autorità giurisdizionale è anche tenuta a riesaminare la questione della custodia del minore, tenendo conto del suo interesse superiore, nonché dei motivi e delle prove alla base della decisione che nega il ritorno del minore.

Infine, qualora il minore rischi, in caso di ritorno nel paese di residenza abituale senza che sia disposta alcuna garanzia, di essere esposto a un serio pericolo o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, la proposta introduce la possibilità che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di rifugio adotti provvedimenti cautelari urgenti (articolo 25, paragrafo 1, lettera b)).

III. Abolizione dell'exequatur

La versione attuale del Bruxelles II bis ha già abolito la procedura per dichiarare esecutiva una decisione emessa in un altro Stato membro ("exequatur") per i diritti di visita e determinate decisioni di ritorno. La proposta di rifusione abolisce la procedura di exequatur per tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, compreso il diritto di affidamento, le decisioni in materia di protezione dei minori e le decisioni di collocamento. Questa evoluzione è accompagnata da garanzie procedurali riguardanti il diritto del convenuto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo, sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la proposta della Commissione, ciò consentirebbe ai cittadini europei coinvolti in controversie transnazionali di risparmiare in media 2 200 euro per il trattamento della domanda, oltre a eliminare i ritardi.

IV. Obbligo di audizione del minore

L'audizione del minore è un tema delicato e questo diritto discende dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 ed è ribadito nell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Né la convenzione del 1996 né quella del 1980 sanciscono l'obbligo generale di dare al minore capace di discernimento la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione nel contesto del procedimento giudiziario o amministrativo previsti dalle suddette convenzioni. Tale obbligo generale è ora previsto nella proposta di rifusione. Tuttavia, occorre operare una distinzione tra l'obbligo di dare al minore capace di discernimento la possibilità di essere ascoltato, da un lato (articolo 20, paragrafo 1), e il peso che il giudice dà all'opinione del minore, dall'altro (articolo 20, paragrafo 2).

Ciò detto, dal momento che l'audizione del minore può contribuire alla corretta individuazione dell'interesse superiore dello stesso in un determinato caso (in particolare, nei casi di sottrazione), il relatore sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione alla possibilità del minore di esprimere la propria opinione. Tale considerazione dovrebbe pertanto essere debitamente riportata nelle decisioni dei giudici.

Inoltre, la proposta lascia immutate le norme e le pratiche degli Stati membri sulle modalità di

audizione del minore. Tuttavia, esige il riconoscimento reciproco tra i sistemi giuridici, il che significa che l'autorità giurisdizionale di quello Stato non potrà negare il riconoscimento per il mero fatto che l'audizione del minore nell'altro Stato si è svolta secondo modalità diverse dalle proprie (articolo 38).

V. Esecuzione delle decisioni

La proposta di rifusione mira a ovviare al problema dell'inefficacia dell'esecuzione. Innanzitutto, la domanda di esecuzione deve essere presentata all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione utilizzando le procedure, i mezzi e le modalità di tale Stato membro. Inoltre, qualora, scaduto il termine di sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'esecuzione non abbia avuto luogo, l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente dovrebbero essere informati di tale fatto e dei motivi della mancata esecuzione tempestiva. Infine, la proposta introduce specifiche ragioni di ordine pubblico limitate alla salvaguardia dell'interesse superiore del minore (articolo 40).

VI. Ruolo della mediazione

La proposta di rifusione introduce l'esplicito obbligo per l'autorità giurisdizionale di impegnarsi attivamente per promuovere la mediazione, verificando a tale scopo, quanto prima possibile durante il procedimento, la possibilità che le parti ricorrano alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione amichevole (articolo 23, paragrafo 2). Tali sforzi non dovrebbero tuttavia ritardare indebitamente il procedimento di ritorno.

VII. Ruolo delle autorità centrali e delle altre autorità richieste

La proposta di rifusione rafforza inoltre il ruolo delle autorità centrali, stabilendo che gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere agli obblighi loro incombenti a norma del regolamento (articolo 61). Tali autorità hanno accresciuto le proprie competenze con l'entrata in vigore di diversi strumenti dell'Unione e internazionali, con un conseguente aumento del carico di lavoro. Occorre pertanto fornire loro finanziamenti e risorse umane sufficienti perché possano svolgere la propria funzione. Nello specifico, le autorità centrali di entrambi gli Stati coinvolti nei casi di sottrazione di minori devono informarsi a vicenda e tenersi aggiornate in merito ai provvedimenti avviati dinanzi alle autorità giurisdizionali. La proposta di rifusione prevede quindi che le autorità centrali siano maggiormente coinvolte nei procedimenti giudiziari sul ritorno, nelle indagini sui casi, nel sostegno alle parti e nella promozione della mediazione.

VIII. Esigenze di formazione

Nella proposta di rifusione, il numero dei considerando e degli articoli è notevolmente aumentato; molti di essi sono diventati più lunghi e molti saranno modificati in modo sostanziale e rinumerati. Ciò richiederà la creazione di un strumento di formazione semplice, sotto forma di una guida sistematica che illustri tutti gli emendamenti e le novità e dimostri in che modo sono correlati. Inoltre, occorre promuovere la formazione a livello dell'Unione e nazionale allo scopo di sensibilizzare in merito alla rifusione, ai suoi contenuti e alle conseguenze per gli operatori, nonché per contribuire alla creazione di un clima di fiducia reciproca tra le magistrature degli Stati membri.

IX. Conclusione

In conclusione, il relatore rileva che la presente proposta di rifusione del regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale è chiaramente nell'interesse dell'UE e delle sue famiglie internazionali. La rifusione del regolamento Bruxelles II bis è indispensabile, considerando il crescente numero di coppie internazionali e i nuovi stili di vita. Occorre pertanto prestare attenzione alla protezione dell'interesse superiore del minore, che è importante non soltanto nei casi di separazione e divorzio, ma anche laddove formalmente il matrimonio esiste ma non vi è un effettivo rapporto tra le due parti – situazione in cui si verifica la maggior parte delle sottrazioni internazionali.

Il relatore, consapevole della delicatezza e della complessità delle questioni, ha seguito un approccio cauto ma chiaro, che potrebbe contribuire al raggiungimento di un compromesso accettabile in tutti gli Stati membri. La semplificazione delle motivazioni per il rifiuto dell'esecuzione, l'esistenza di un adeguato sostegno finanziario per le autorità centrali, la concentrazione della competenza per i casi di sottrazione internazionale di minori e i diritti di partecipazione dei minori, senza interferenze con le disposizioni nazionali degli Stati membri sulle modalità di audizione del minore, sono accolti con reale soddisfazione.

Complessivamente, la proposta di rifusione consentirà di porre fine ai molti casi di confusione e incertezza giuridica e ai ritardi e alle complicazioni inutili. Inoltre, garantirà che i minori siano trattati con il massimo rispetto e non come una proprietà dei loro genitori, delle organizzazioni interessate o degli stessi Stati. Il relatore propone pertanto che il Parlamento dia parere favorevole su tale proposta con alcuni emendamenti, consultabili nella risoluzione legislativa che precede.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI
DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 24.11.2016

PARERE

ALL'ATTENZIONE

**DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione)

COM(2016) 411 final of 30.6.2016 - 2016/0190 (CNS)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai rispettivi servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 29 settembre e il 27 ottobre 2016 per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta presentata dalla Commissione.

In suddette riunioni¹, un esame della proposta di regolamento del Consiglio finalizzata alla rifusione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, ha indotto il gruppo consultivo a stabilire, di comune accordo, che le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

- al considerando 31, la proposta di aggiunta della formulazione "*In particolare, quando ricevono una decisione resa in un altro Stato membro in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che non può più essere impugnata*" e delle parole finali "e aggiornare di conseguenza le iscrizioni nello stato civile";
- al considerando 41, la proposta di aggiunta delle formulazioni "*è opportuno che in tutti gli*

¹ Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.

Stati membri siano designate" e "sostenere i genitori e le autorità competenti nei procedimenti transfrontalieri";

- all'articolo 2, punto 9, la proposta di aggiunta delle parole "*istituzione o altro ente*";
- all'articolo 2, punto 10, la proposta di aggiunta della formulazione "*o di un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore ha la residenza abituale*";
- all'articolo 21 la proposta di sostituzione dell'attuale riferimento a "*i paragrafi da 2 a 8*" con un riferimento a "*gli articoli da 22 a 26*";
- la proposta di soppressione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/2003;
- l'intero testo dell'articolo 36, paragrafo 1;
- l'intero testo dell'articolo 38, paragrafo 2;
- la proposta di soppressione dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003;
- la proposta di soppressione dell'articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003;
- all'articolo 79 la proposta di sostituzione dei termini "*sull'applicazione*" con i termini "*sulla valutazione ex post*".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER
Giureconsulto

H. LEGAL
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA
Direttore generale

28.4.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione)
(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

Relatore per parere: Soledad Cabezón Ruiz

BREVE MOTIVAZIONE

Delle numerose petizioni ricevute per questioni relative al benessere dei minori, molte segnalano lacune nel regolamento e/o carenze nella sua attuazione. La commissione PETI ha un interesse particolare per la salvaguardia dei diritti dei minori ed è alla ricerca di meccanismi per garantire che i loro problemi e le loro opinioni siano ascoltati, data la loro vulnerabilità.

La proposta di rifusione mira a rafforzare i diritti dei minori e, in particolare, introduce una disposizione a parte che prevede l'obbligo per i tribunali di dare ai minori la possibilità di essere ascoltati. La proposta mira inoltre a migliorare l'efficacia delle procedure di ritorno in seguito a casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore e si prefigge di abolire i procedimenti di exequatur per tutti i casi di responsabilità genitoriale. Tutte le questioni summenzionate sono state sollevate nelle petizioni ricevute, nella maggior parte dei casi in relazione a situazioni in cui il genitore che era cittadino di un altro Stato membro era, in pratica, oggetto di discriminazione da parte dello Stato membro competente.

Il relatore ritiene che la proposta abbia raggiunto, in linea generale, il proprio obiettivo e introduca miglioramenti interessanti; tuttavia, reputa necessarie alcune modifiche al fine di rendere la proposta ancora più efficace e offrire una migliore tutela dell'interesse superiore del minore, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE in generale. In tal modo, la proposta contribuirà a sviluppare ulteriormente uno spazio europeo efficiente di giustizia e di diritti fondamentali.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo **si dovrebbero** rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

Emendamento

(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo **è essenziale** rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, **assicurando una puntuale verifica sul carattere non discriminatorio delle procedure e delle pratiche utilizzate dalle autorità competenti degli Stati Membri a tutela dell'interesse superiore del minore e dei diritti fondamentali correlati.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone.

Emendamento

(10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone. ***Tuttavia, le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale adottate sulla base del presente regolamento dovrebbero rispettare debitamente tutte le forme di filiazione legalmente riconosciute negli altri Stati membri.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale ***si informano*** all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce ***dell'articolo*** 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

Emendamento

(13) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale ***dovrebbero sempre informarsi*** all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce ***degli articoli 7, 14, 22 e 24*** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. ***È imperativo che lo Stato membro le cui autorità sono competenti ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, a seguito dell'assunzione di una decisione definitiva che prevede il ritorno del minore, garantisca la protezione dell'interesse superiore e dei diritti fondamentali del minore dopo il ritorno di quest'ultimo, segnatamente laddove abbia contatti con entrambi i genitori.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

Emendamento

(17) Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro, ***o in caso di violenza di genere, quale definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")***. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di

non riconoscimento del provvedimento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In casi eccezionali le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. Nell'interesse superiore del minore, l'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, l'autorità adita in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzata a trasferire il caso a una terza autorità.

Emendamento

(18) ***Occorre prestare particolare attenzione al fatto che***, in casi eccezionali, ***quali ad esempio i casi di violenza domestica o di genere***, le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. Nell'interesse superiore del minore, l'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, l'autorità adita in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzata a trasferire il caso a una terza autorità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

Emendamento

(23) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento *tuttavia* non mira a stabilire le modalità di audizione del minore, ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo.

dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non mira *in nessun modo* a stabilire le modalità di audizione del minore, ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo, *ma al fine di tutelare i diritti fondamentali in gioco si dovrebbe prevedere in ogni caso la registrazione dell'audizione del minore. È fondamentale che l'audizione del minore offra tutte le garanzie necessarie per consentire di tutelare l'integrità emotiva e l'interesse superiore del minore e, per questo motivo, tali audizioni dovrebbero prevedere il sostegno di mediatori professionisti, oltre a psicologi e/o assistenti sociali e interpreti. Ciò agevolerebbe inoltre la cooperazione fra i genitori e la loro relazione con il minore in una fase successiva.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in una o più autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali

Emendamento

(26) Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in una o più autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali

cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. ***Sarebbe inoltre opportuno adottare misure volte a garantire che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano riconosciute in uno Stato membro differente. Una volta emesse, le decisioni giudiziarie dovrebbero altresì essere riconosciute in tutta l'Unione, in particolare quando sono in gioco gli interessi dei minori.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, ***facendosi assistere, se del***

Emendamento

(28) In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati ***atti a garantire la piena tutela***

caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

dei diritti del minore e di ulteriori diritti fondamentali correlati. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. ***Sarebbe inoltre opportuno utilizzare e attuare meglio le consulenze dei difensori civici.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 *si* cui si basa il diniego. Una simile decisione potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

Emendamento

(30) Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 *su* cui si basa il diniego ***e dovrebbe motivarne le ragioni.*** Una simile decisione potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Al fine di informare la persona

Emendamento

(38) Al fine di informare la persona

contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona *in tempo ragionevole* anteriormente alla prima misura di esecuzione, se necessario corredato della decisione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere notificato o comunicato *tempestivamente* alla persona anteriormente alla prima misura di esecuzione, se necessario corredato della decisione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento.

Emendamento

(42) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento. *Nei casi in cui la competenza sia esercitata da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui il minore è cittadino, le autorità centrali dello Stato membro competente ne informano senza indebito ritardo le autorità centrali dello Stato membro di cui il minore è cittadino.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe **poter** chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita.

Emendamento

(46) ***In casi speciali***, se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe ***essere tenuta a*** chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore, ***ad esempio nei casi di violenza domestica e di genere, o sulle decisioni concernenti*** un fratello o sorella del minore, o ***informazioni*** sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita. ***La valutazione di tale capacità dovrebbe essere effettuata da un professionista. La nazionalità, la situazione economica e sociale o il contesto culturale e religioso di un genitore non dovrebbero essere considerati elementi determinanti ai fini della decisione sulla capacità di accudire un minore.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) Sarebbe opportuno creare una piattaforma di sostegno per i cittadini dell'Unione che chiedono il ritorno di un minore dinanzi alle autorità giurisdizionali in altri Stati membri. Inoltre, i cittadini dell'Unione residenti in altri Stati membri, nei quali chiedono il

ritorno di un minore, dovrebbero essere assistiti dalle rispettive rappresentanze.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale.

Emendamento

1. Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, **quale definita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea**, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di semplificare le questioni relative alla competenza, gli Stati membri designano a livello nazionale un'autorità giurisdizionale che si occupi di tutti i casi transfrontalieri in cui siano coinvolti minori.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato

Emendamento

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato

membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari relativamente al minore o ai suoi beni.

membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari relativamente al minore o ai suoi beni. ***Tali provvedimenti non dovrebbero ritardare indebitamente i procedimenti e le decisioni finali in materia di diritti di affidamento e di visita.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma

Testo della Commissione

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito.

Emendamento

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito. ***Tale autorità provvede affinché i genitori coinvolti nel procedimento siano informati in modo approfondito e senza indugio in merito a tutti i provvedimenti in questione, in una lingua che essi comprendono appieno. Di conseguenza, è fatto esplicito divieto di addebitare spese di traduzione al genitore dello Stato membro le cui autorità sono competenti a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Nell'esercitare la competenza ai sensi della

Emendamento

Nell'esercitare la competenza ai sensi della

sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore **capace di discernimento** sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità, **in particolare se il minore ha più di 12 anni**, e documenta **in modo chiaro** le proprie considerazioni **obiettive** nella decisione. **A partire dai 16 anni, la volontà del minore è considerata decisiva. L'autorità crea le condizioni ottimali affinché il minore possa esprimere in maniera chiara ed esaustiva il proprio parere, di cui si tiene conto nella decisione finale. Per determinare le capacità e il grado di maturità del minore, si richiede l'assistenza di professionisti dell'infanzia e della famiglia.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale **verifica la volontà delle parti di ricorrere alla** mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento.

Emendamento

2. Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale **propone servizi di** mediazione, **ad eccezione dei casi di violenza di genere**, per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento. **Qualora le parti accettino di ricorrere alla mediazione, le autorità dello Stato membro competente garantiscono l'accesso ai servizi di mediazione.**

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. ***Fatto salvo l'articolo 40, le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione.***

Emendamento

1. Il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'autorità giurisdizionale ***può, se del caso, esigere*** dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto pertinente del certificato che specifica l'obbligo da eseguire.

Emendamento

2. L'autorità giurisdizionale ***esige*** dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto pertinente del certificato che specifica l'obbligo da eseguire.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) a fornire ai titolari della responsabilità genitoriale informazioni sul patrocinio a spese dello Stato e sull'assistenza legale, ad esempio in merito ad avvocati specializzati bilingui, onde evitare che i titolari della responsabilità genitoriale esprimano il loro consenso senza avere compreso la portata di quest'ultimo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente informa senza indebito ritardo l'autorità centrale dello Stato membro di cui il minore è cittadino dell'esistenza delle azioni connesse.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di **una persona** residente in quello Stato membro e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di quella persona a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

5. Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di **un familiare** residente in quello Stato membro e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di quella persona a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Gli assistenti sociali e gli altri operatori delle autorità che si occupano del collocamento transfrontaliero di minori in abitazioni o presso famiglie affidatarie ricevono una formazione atta ad accrescere la loro consapevolezza in merito alle problematiche in questione.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri garantiscono ai genitori il diritto di visita regolare, salvo laddove ciò comprometta il benessere del minore.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se l'autorità competente intende inviare operatori sociali in un altro Stato membro per determinare se un collocamento o un'adozione in detto Stato membro sia compatibile con il benessere del minore, ne informa lo Stato membro interessato.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il [10 anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

1. Entro il [5 anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) in relazione alle domande di esecuzione ai sensi dell'articolo 32, il numero di casi in cui l'esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;

Emendamento

b) in relazione alle domande di esecuzione ai sensi dell'articolo 32, il numero di casi in cui l'esecuzione è ***stata sospesa, la durata della sospensione e il numero di casi in cui l'esecuzione*** non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché in materia di sottrazione internazionale di minori (rifusione)
Riferimenti	COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 12.9.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	PETI 12.9.2016
Relatore per parere Nomina	Soledad Cabezón Ruiz 16.11.2016
Approvazione	24.4.2017
Esito della votazione finale	+: 15 -: 0 0: 8
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Notis Marias, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebegea, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

15	+
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström
GUE/NGL	Albiol Guzmán, Ángela Vallina
ECR	Notis Marias
ENF	Laurențiu Rebeca,
S&D	Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière
VERTS/ALE	Margrete Auken, Josep-Maria Terricabras, Tatjana Ždanoka

0	-

8	0
EFDD	Eleonora Evi
PPE	Pál Csáky, Peter Jahr, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché in materia di sottrazione internazionale di minori (rifusione)		
Riferimenti	COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)		
Consultazione del PE	15.7.2016		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 12.9.2016		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	LIBE 12.9.2016	FEMM 12.9.2016	PETI 12.9.2016
Pareri non espressi Decisione	LIBE 11.7.2016	FEMM 1.9.2016	
Relatori Nomina	Tadeusz Zwiefka 11.7.2016		
Esame in commissione	22.3.2017	30.5.2017	13.7.2017
Approvazione	21.11.2017		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	22 0 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen		
Deposito	1.12.2017		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

22	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Max Andersson, Julia Reda

0	-

3	0
ECR	John Flack, Emma McClarkin
EFDD	Isabella Adinolfi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti